

§ 842. - D.L. 21 ottobre 1996 n. 535. Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei (1).

(1) Convertito, con modificazioni, in L. 23 dicembre 1996 n. 647.

Art. 5. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.